

Regione Siciliana



Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea
Dipartimento della Pesca Mediterranea

AVVISO PUBBLICO

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DI PESCA E AI RELATIVI EQUIPAGGI E ALLE IMPRESE DELL'ACQUACOLTURA COLPITI DA CALAMITÀ NATURALI, AVVERSITÀ METEOMARINE DI CARATTERE ECCEZIONALE O DA NAUFRAGI

Art. 39 (Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura) della Legge regionale 20 giugno 2019, n. 9. Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la promozione dell'economia del mare. Disciplina della pesca mediterranea in Sicilia.

Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura – Art. 39 Legge 20 giugno 2019, n. 9	
Riferimento normativo	Art. 39 – Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura della Legge regionale 20 giugno 2019, n. 9. Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la promozione dell'economia del mare. Disciplina della pesca mediterranea in Sicilia.
Finalità	Concedere contributi di solidarietà alle imprese di pesca e ai relativi equipaggi e alle imprese dell'acquacoltura colpiti da calamità naturali, avversità meteomarine di carattere eccezionale o da naufragi.
Soggetti beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> – Imprese di pesca – Componenti degli equipaggi pescherecci – Imprese dell'acquacoltura
Intensità di aiuto	Fino al 100% del danno materiale accertato
Dotazione finanziaria avviso	€ 1.500.000,00
Capitolo di spesa del Bilancio	413370
Responsabile del procedimento	Dirigente del Servizio 1 – Programmazione
Per chiarimenti - <i>Frequently Asked Questions</i> (FAQ):	servizio1.pesca@regione.sicilia.it

AVVISO PUBBLICO

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DI PESCA E AI RELATIVI EQUIPAGGI E ALLE IMPRESE DELL'ACQUACOLTURA COLPITI DA CALAMITÀ NATURALI, AVVERSITÀ METEOMARINE DI CARATTERE ECCEZIONALE O DA NAUFRAGI

Legge regionale 20 giugno 2019, n. 9. Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la promozione dell'economia del mare. Disciplina della pesca mediterranea in Sicilia.

Art. 39 - Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura

Art. 1 - Finalità

Ai sensi del comma 1 dell'art. 39 della Legge regionale 20 giugno 2019, n. 9, relativo al Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura, è pubblicato l'avviso finalizzato alla concessione di contributi alle imprese di pesca e ai relativi equipaggi e alle imprese dell'acquacoltura colpiti da calamità naturali, avversità meteomarine di carattere eccezionale o da naufragi.

Art. 2 - Danni materiali e compensazioni riconosciute

A norma del comma 2 dell'art. 39 della Legge regionale 20 giugno 2019, n. 9, è consentito un aiuto fino a 100% per compensare danni subiti, entro i tre anni dell'evento, per calamità naturali, avversità meteomarine di carattere eccezionale o da naufragi, le cui tipologie sono di seguito riportate in modo indicativo:

- a) Danni materiali a imbarcazioni e attrezzature da pesca;
- b) Sostegno al reddito per i componenti dell'equipaggio del peschereccio colpito, calcolato in base alle tabelle retributive relative al periodo di riferimento;
- c) Danni materiali a strutture di allevamento (gabbie in mare, vasche a terra e/o bacini idrici naturali o artificiali).

Il contributo del Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura è concesso in conformità con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, di cui al Reg. (UE) n. 1388 della Commissione del 16 dicembre 2014 e alla Comunicazione della Commissione europea, "*Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato per la pesca e l'acquacoltura*" (2015/C 217/01).

Non saranno prese in considerazione istanze di contributo per importi sino a 50.000 euro per compensare danni subiti da pescherecci o da impianti di acquacoltura.

Parimenti, non saranno considerati importi sino a 10.000 euro per mancato reddito subito dal personale marittimo componente l'equipaggio di pescherecci colpiti da calamità naturale, avversità meteomarine di carattere eccezionale o da naufragio.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

I contributi di cui all'art. 1 del presente avviso sono riservati esclusivamente ai seguenti soggetti:

- a) Imprese di pesca per danni a imbarcazioni iscritti nel Registro delle Imprese di Pesca (R.I.P.) della Capitaneria di Porto competente dei compartimenti marittimi della Sicilia;
- b) Personale marittimo componente dell'equipaggio di pescherecci colpiti dagli eventi naturali di carattere eccezionale, di cui all'art. 1 del presente avviso;
- c) Imprese dell'acquacoltura che operano in acque marine, salmastre e dolci della Sicilia.

Art. 4 - Requisiti di generali di ammissibilità e prescrizioni per la concessione degli aiuti

Ai sensi della sezione 4 – Aiuti compatibili con il mercato interno¹ della Comunicazione della Commissione (2015/C 217/01), relativa agli *Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura*, segnatamente al paragrafo 4.1. *Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali e da altri eventi eccezionali*, gli aiuti possono essere pagati ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali di ammissibilità di seguito descritti:

1. Gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali e da altri eventi eccezionali sono compatibili con il mercato interno se rispettano i principi di cui alla sezione 3 della Comunicazione della Commissione (2015/C 217/01) e soddisfano le condizioni specifiche stabilite nella sezione 4, punto 72.

¹ Ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b) e art. 108, par. 3, del TFUE, nonché dell'art. 44 del Reg. (UE) n. 1388 della Commissione del 16 dicembre 2014.

2. Le nozioni di calamità naturali ed eventi eccezionali devono essere interpretate in modo restrittivo e soddisfano le condizioni specifiche stabilite nella sezione 4, punto 73 della medesima Comunicazione.
3. Gli aiuti concessi a norma della sezione 4, punto 77 devono inoltre soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) che l'autorità pubblica competente dello Stato membro abbia formalmente riconosciuto che l'evento costituisce una calamità naturale o un evento eccezionale;
 - b) che esiste un nesso causale diretto tra la calamità naturale o l'evento eccezionale e il danno subito dall'impresa (o comunque dai soggetti beneficiari).
4. Gli aiuti devono essere pagati direttamente all'impresa/azienda interessata, come stabilisce il punto 78 della sezione 4.
5. I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità naturale o a un determinato evento eccezionale devono essere adottati entro i tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni a decorrere da tale data, come stabilisce il punto 79 della sezione 4.
6. I costi ammissibili, come stabilisce il punto 81 della sezione 4, corrispondono ai danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale o dell'evento eccezionale, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede l'aiuto o da un'impresa di assicurazione. I danni possono includere:
 - a) danni materiali ad attivi (quali edifici, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione);
 - b) perdite di reddito dovute alla distruzione totale o parziale della produzione ittica o acquicola o dei relativi mezzi di produzione.
7. I danni materiali, come stabilisce il punto 82 della sezione 4, devono essere calcolati in base ai costi di riparazione o al valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità naturale o dell'evento eccezionale. Tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità naturale o dell'evento eccezionale, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità naturale o dell'evento eccezionale.
8. La perdita di reddito, come stabilisce il punto 83 della sezione 4, deve essere calcolata sottraendo:
 - a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nell'anno della calamità naturale o dell'evento eccezionale, o in ciascun anno successivo su cui incide la piena o parziale distruzione dei mezzi di produzione, per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno;
 - b) dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nel corso dei tre anni precedenti la calamità naturale o l'evento eccezionale o una media triennale calcolata sul quinquennio precedente la calamità naturale o l'evento eccezionale, escludendo il valore più elevato e quello più basso, per il prezzo medio di vendita ottenuto.
9. Il danno, come stabilisce il punto 81 della sezione 4, deve essere calcolato individualmente per ciascun beneficiario.
10. L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non devono superare il 100 % dei costi ammissibili, come indica il punto 85 della sezione 4.

Art. 5 - Documentazione richiesta

I requisiti di ammissibilità e la documentazione a corredo dell'istanza per poter ottenere i benefici previsti dal presente avviso sono i seguenti:

Soggetti beneficiari	Documentazione
Impresa di pesca colpita dall'evento	<ul style="list-style-type: none"> - Autocertificazione relativa all'iscrizione del peschereccio al Registro delle Imprese di Pesca, nel relativo Compartimento marittimo siciliano, rilasciata ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; - Denuncia dell'armatore del peschereccio, a riguardo la calamità naturale, avversità meteomarina di carattere eccezionale o da naufragio, di cui è stato colpito; - Attestazione relativa alla localizzazione del peschereccio colpito dall'evento;

	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dell'Autorità competente di cui all'art. 4, comma 3, lettere a) e b) del presente avviso; - Copia del ruolo e del ruolino d'equipaggio; - Perizia giurata rilasciata secondo quanto indicato dall'art. 4, comma 6 del presente avviso.
Personale marittimo componente l'equipaggio del peschereccio colpito dall'evento	<ul style="list-style-type: none"> - Copia dell'attestazione relativa alla localizzazione del peschereccio colpito dalla calamità naturale, avversità meteomarina di carattere eccezionale o da naufragio, rilasciata dall'Autorità marittima o prefettura; - Copia della denuncia dell'armatore del peschereccio, a riguardo la calamità naturale, avversità meteomarina di carattere eccezionale o da naufragio subito, oppure, altra documentazione atta a dimostrare l'accaduto; - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al periodo di imbarco sul peschereccio colpito dall'evento, dove riportare numero di giorni non lavorati per esclusivamente per effetto dell'evento calamitoso, calcolato in base alle tabelle retributive della propria qualifica vigenti nel periodo di riferimento, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; - Copia del libretto di navigazione.
Impresa dell'acquacoltura colpita dall'evento	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione relativa alla localizzazione dell'impianto di allevamento colpito; - Attestazione dell'Autorità competente di cui all'art. 4, comma 3, lettere a) e b) del presente avviso; - Denuncia dell'imprenditore, a riguardo la calamità naturale, avversità meteomarina di carattere eccezionale, di cui è stato colpito; - Perizia giurata rilasciata secondo quanto indicato dall'art. 4 comma 6, del presente avviso.

Qualora la documentazione presentata dovesse risultare carente in qualche elemento o poco chiara, l'Amministrazione adoterà il soccorso istruttorio; mentre, in caso di assenza totale e/o sostanziale di documenti necessari per attivare l'istruttoria, procederà alla non ammissibilità dell'istanza all'esame istruttorio, dandone comunicazione all'interessato.

L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche in loco e acquisire documentazione da autorità pubbliche.

Art. 6 - Presentazione delle istanze di contributo

La domanda di contributo, ai fini del presente avviso, deve essere redatta sull'allegato modello A1, A2 o A3 (in relazione al soggetto richiedente), sottoscritta ai sensi di legge dal soggetto di cui al precedente art. 3 e deve pervenire entro e non oltre **30 giorni** dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, pena l'esclusione.

Il recapito dell'istanza con la relativa documentazione potrà essere recapitata mediante una delle seguenti modalità:

- Consegna a mano di un plico chiuso
- PEC all'indirizzo: dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it

La consegna a mano, in **plico chiuso**, contenente l'istanza e la relativa documentazione dev'essere indirizzata a:

Regione Siciliana
Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea
Via degli Emiri 45 – (90135) PALERMO

Il plico o l'oggetto, rispettivamente, se l'istanza sarà recapitata a mano o per PEC dovrà riportare la dicitura:

“Domanda di contributo per calamità naturali, avversità meteomarine di carattere eccezionale o da naufragi – Art. 39, Legge Regionale 20 giugno 2019, n. 9”.

Art. 7 - Ricevibilità, ammissibilità e finanziamento delle istanze

Le istanze di aiuto previsto dall'art. 39 della Legge Regionale 20 giugno 2019, n. 9, di cui all'art. 1 del presente avviso, saranno istruite entro 90 giorni dai termini indicati nel precedente art. 6.

Un'apposita Commissione interna, secondo quanto indicato dal presente avviso, redigerà una graduatoria di beneficiari basata sull'entità del danno e su i vari aspetti di tipo socioeconomico, sino alle disponibilità finanziarie per l'anno 2019.

La graduatoria potrà scorrere qualora negli anni successivi dovesse essere rimpinguato il relativo capitolo fermo rimanendo il limite del quadriennio di validità.

Ai soggetti ammessi a finanziamento sarà data comunicazione per posta elettronica certificata.

Art. 8 - Dotazione finanziaria

Secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 39 della Legge regionale 20 giugno 2019, n. 9, la dotazione finanziaria prevista dal presente avviso è di 1.500.000,00 euro, allocate nel capitolo 413370 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2019.

Art. 9 - Clausola risolutiva

L'efficacia del presente avviso è subordinata alle procedure di cui all'art. 4 e 9 del Regolamento (UE) n. 1388 della Commissione del 16 dicembre 2014. Qualora dovessero riscontrarsi elementi di contrasto normativi tra il presente avviso, la Legge regionale 20 giugno 2019, n. 9 e il Reg. (UE) n. 1388/2014, saranno applicate le indicazioni degli organi unionali competenti.

Art. 10 - Altre informazioni

Tutte le successive comunicazioni con i soggetti richiedenti avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato nella domanda di aiuto.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti con il presente avviso e con la documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono stati resi.

Art. 12 - Pubblicità

Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea all'indirizzo:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregionale delle Risorse Agricole e Alimentari/PIR_DipPesca

Art. 13 – Riferimenti legislativi e normativi

Il presente avviso fa riferimento ai seguenti legislativi e normativi:

- Legge 21 maggio 2019, n. 7, della Regione Siciliana.
- Legge 20 giugno 2019, n. 9, art. 39 della Regione Siciliana.
- Regolamento (CE) n. 944 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali.
- Regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali.
- Regolamento (UE) n. 1388 della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
- Comunicazione della Commissione (2015/C 217/01), relativa agli Orientamenti per l'esame degli aiuti di

Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura e, in particolare, la sezione 3 Principi e sezione 4 Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali e da altri eventi eccezionali, punti da 72 a 85.

- Regolamento (UE) n. 717 del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*” nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

- Regolamento (UE) n. 508 del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n.2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, con più segnato riferimento agli artt. 8 e 10 del Regolamento (UE) n. 508 del 15 maggio 2014.

- Regolamento (UE) n. 1380 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE), n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio del Parlamento europeo e del Consiglio.

- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), artt. 107, 108 e 109.

Modulistica allegata:

- Mod. A1 - Domanda di contributo per imprese di pesca
- Mod. A2 - Domanda di contributo per personale marittimo
- Mod. A3 - Domanda di contributo per impresa di acquacoltura
- Mod. B1 - Autodichiarazione per impresa (pesca o acquacoltura)
- Mod. B2 - Autodichiarazione per personale marittimo
- Mod. C - Autorizzazione del proprietario all'armatore

Palermo, 30/08/2019

IL DIRIGENTE GENERALE
Greco

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)